

NOTA CONGIUNTA DEI SERVIZI LEGISLATIVI E FISCALI

[Nota MIMIT - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ DIVISIONE V 5 luglio 2023 (Artt. 2519, 2543 e 2477 cod. civ. Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative)]

La V Divisione della Direzione Enti cooperativi ha diramato una *Nota* in tema di Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative e di applicazione dell'art. 2477, c.c., con la quale ha confermato la *prassi consolidata*, formatasi sin dal 2012, sulla base delle indicazioni fornite dall'Alleanza delle Cooperative.

Il chiarimento si è reso necessario all'indomani di una specifica richiesta rivolta alla Direzione da parte degli uffici dell'Alleanza.

In definitiva: se la cooperativa adotta le norme SRL e rientra nelle fattispecie descritte dall'art. 2477¹, c.c., deve provvedere alla nomina di un organo di controllo (anche in forma monocratica) o alternativamente di un revisore, determinando competenze e poteri del sindaco unico o del revisore. In proposito, la Nota conferma l'esistenza di un principio sia di *alternatività della nomina* (organo di controllo o revisore), sia di *alternatività della funzione di controllo*.

In sostanza le cooperative s.r.l. che, ai sensi dell'art. 2477, c.c., ricadono nell'obbligo di nomina potranno optare in via alternativa: per un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio) cui affidare anche la revisione legale dei conti (qualora tutti i sindaci o il sindaco unico siano revisori legali) [i]; per un organo di controllo interno (sindaco unico o collegio), con conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o società di revisione [ii]; per l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore o una società di revisione [iii]².

La soluzione che attribuisce alle s.r.l. e alle cooperative che adottano il modello s.r.l. una piena libertà di scelta di un revisore legale quale alternativa ad un organo di controllo è indice della volontà del legislatore di diversificare non solo il *soggetto* incaricato dei controlli, ma anche l'*oggetto* della funzione insita nella carica. E ciò è coerente con il sistema di tutele che il codice civile riserva ai soci delle s.r.l. (in tema di informazione e consultazione, nonché di promozione individuale dell'azione sociale di responsabilità e di richiesta della revoca degli amministratori), oltre che imposto dall'ordinamento speciale della revisione legale dei conti (che limita inderogabilmente l'oggetto della funzione del revisore al controllo contabile e non consente l'allargamento della funzione al controllo di legalità del sindaco).

¹ Art. 2477, c.c.: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti (...)"

² Tale orientamento è stato a suo tempo espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato, *Studio di Impresa n. 113-2012/I* (approvato dalla Commissione studi d'Impresa il 13 aprile 2012 e dal Consiglio Nazionale il 9 maggio 2012, pubblicato sul sito il 27/10/2014), successivamente recepito altresì da *Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Linee guida sul sindaco unico*, dicembre 2015; nello stesso senso *Assonime (Circolare n. 6/2012; Caso 3/2012)*, *Assirevi (Documento di ricerca 247/2022)*. Il Codice della crisi d'impresa – pur intervenendo sull'art. 2477, c.c. – non ha innovato con riferimento alla scelta ermeneutica in esame, almeno con riguardo ai temi dell'*alternatività della nomina* e dell'*alternatività della funzione di controllo*, tant'è che le indicazioni di prassi sono rimaste le medesime (v. *CNN Notizie 18/6/2019, n. 113*; v. *Assirevi, Documento di ricerca 247/2022*).